

## Elenchi clienti e Fornitori ( Spesometro)

Il 31.01.2012 scade il termine per l'invio della comunicazione delle operazioni effettuate / ricevute da parte dei soggetti IVA nel corso del 2010, di importo non inferiore a € 25.000.

Come noto, l'art. 21, DL n. 78/2010, ha introdotto l'obbligo di comunicare telematicamente

l'Agenzia delle Entrate le cessioni / acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese / ricevute rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 3.000 ovvero € 3.600 (al lordo IVA). L'obbligo in esame, che riguarda sia le operazioni effettuate tra soggetti passivi IVA che quelle

effettuate con acquirenti / committenti privati decorre, in generale, dal 2010. L'invio della comunicazione va effettuato entro il 30.4 dell'anno successivo a quello di riferimento. Tuttavia, per effetto di quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate, il termine per la comunicazione delle operazioni rese e ricevute nel 2010 è stato fissato al 31.01.2012.

Con specifico riferimento al 2010 l'adempimento in esame è limitato alle operazioni soggette all'obbligo di fatturazione (non devono essere comunicate le operazioni documentate con scontrino / ricevuta fiscale), i cui corrispettivi sono pari o superiori a € 25.000.

In generale, la comunicazione va effettuata relativamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese e ricevute, rilevanti ai fini IVA ( imponibili, non imponibili, esenti ex art. 10), poste in essere anche nei confronti di soggetti privati, con esclusione delle importazioni, esportazioni, delle operazioni effettuate con soggetti aventi sede, domicilio / residenza in Paesi "black list" nonché delle operazioni già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria (ad esempio, utenze elettriche, telefoniche, ecc.), documentate da fattura ovvero scontrino / ricevuta fiscale i cui corrispettivi dovuti, sulla base di quanto previsto contrattualmente, sono di importo pari o superiore a € 3.000 ovvero a € 3.600 per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione. A tal fine va considerato che se sono stipulati più contratti tra loro collegati, il limite va calcolato considerando l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti. Per i contratti di appalto, somministrazione, fornitura ed altri contratti che prevedono la corresponsione di corrispettivi periodici la comunicazione va effettuata se i corrispettivi complessivamente dovuti nell'anno sono di importo pari o superiore al predetto limite.

### Contratto di appalto

L'appalto è il contratto con cui una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (committente o appaltante) un'opera o un servizio.

### Contratto di fornitura (o somministrazione)

Una parte detta somministrante si obbliga dietro corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore di un'altra detta somministrato prestazioni periodiche o continuative di beni. L'interesse del somministrato non è quello di ottenere una prestazione complessiva ma di riceverne diverse e frazionate nel tempo in relazione al ripetersi dei suoi bisogni, e questo qualifica la somministrazione come contratto di durata. L'entità della fornitura viene sancita dall'accordo delle parti oppure in base a quelle che è il normale fabbisogno del somministrato indicando il limite minimo e massimo; può aversi anche "a piacere" dove la quantità di beni è quantificata secondo la richiesta discrezionale del somministrato.

Con specifico riferimento al 2010 l'adempimento in esame è limitato alle operazioni soggette all'obbligo di fatturazione (non devono essere comunicate le operazioni

documentate con scontrino / ricevuta fiscale), i cui corrispettivi sono pari o superiori a € 25.000.

Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate nell'ambito della Circolare 21.6.2011, n. 28/E ha fornito i seguenti chiarimenti:

Nel campo "data dell'operazione" va indicata la data di registrazione dell'operazione e, solo in assenza dell'obbligo di registrazione, la data di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972;

Per i contratti da cui derivano corrispettivi periodici (appalto, fornitura, somministrazione, noleggio, locazione, ecc.), anche se conclusi verbalmente, la soglia dei 3.000 euro va verificata complessivamente, tenendo conto della pluralità delle forniture effettuate nell'anno di riferimento dal medesimo fornitore ovvero al medesimo cliente.

Per le altre tipologie di contratto (compravendita, ecc), il superamento della soglia dei 3.000 euro deve essere sempre collegato alla singola operazione;

Sono esenti dall'obbligo in esame le operazioni riguardanti le cessioni di immobili, mentre devono essere comunicate le cessioni di autoveicoli, nonostante il particolare regime pubblicistico cui sono assoggettati i predetti beni, in considerazione del fatto che esse non costituiscono oggetto di monitoraggio da parte dell'Anagrafe tributaria ai sensi del citato art. 7 del D.P.R. n. 605 del 1973;

Le operazioni 2010 soggette all'obbligo comunicativo, ossia quelle di importo pari o superiore a € 25.000, soggette all'obbligo di fatturazione, vanno comunicate anche se poste in essere con soggetti privati.

La Comunicazione va trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato.

In caso di omessa comunicazione ovvero di comunicazione con dati incompleti o non veritieri è applicabile la sanzione da € 258 a € 2.065 prevista dall'art. 11, comma 1, D.Lgs.

Nella comunicazione in esame devono essere riportati i seguenti dati:

anno di riferimento; partita IVA o, in mancanza, codice fiscale del cedente / prestatore, acquirente.

Per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale, il cognome e nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale, se persone fisiche; denominazione, ragione sociale o ditta, domicilio fiscale, se soggetti diversi dalle persone fisiche. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi previsti con riferimento alle persone fisiche per almeno uno dei soggetti che ne hanno la rappresentanza.

I corrispettivi dovuti dal cessionario / committente o al cedente / prestatore, secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali, nonché l'IVA applicata o l'indicazione che si tratta di operazioni non imponibili o esenti.

Per l'adempimento in esame non è stato predisposto uno specifico "modello" con le relative istruzioni di compilazione. La soluzione adottata dall'Amministrazione finanziaria si è infatti tradotta nell'elaborazione di un tracciato informatico per l'invio telematico, così come per i "vecchi" elenchi clienti - fornitori.

Pubblicato il 18 Gennaio 2012